

## L'imposizione sui patrimoni destinati con particolare riferimento al trust

### 1.- Premesse.

Imporre ad un bene (o ad un insieme di beni) un vincolo di destinazione significa anzitutto "limitare la facoltà di uso e/o la facoltà di disposizione del proprietario", e ciò può derivare dall'attribuzione ad un terzo di poteri in relazione al bene, oppure da una certa conformazione data all'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà (soprattutto quelle di godimento, in particolare per l'obbligo del titolare di impiegare le "rendite" del bene o della massa patrimoniale a favore di certi soggetti) (1).

Un vincolo siffatto può far emergere anche un fenomeno di segregazione (per cui si parla di patrimonio separato) rispetto al resto del patrimonio del titolare (nonché al patrimonio del soggetto a favore del quale debbano essere impiegati e del patrimonio di colui il quale li abbia trasferiti ad un altro soggetto, imponendo il suddetto vincolo all'esercizio da parte di questo del diritto reale) (2).

Il risultato di imporre un vincolo di destinazione siffatto è perseguito nella prassi attraverso diversi strumenti giuridici. Alcuni sono tipizzati: p.es. i patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle s.p.a., ex art. 2447-bis e segg. cod. civ. (3), il fondo patrimoniale ex

---

<sup>1</sup>) Cfr. G. D'Amico, La proprietà "destinata", in Riv. Dir. Civ., 2014, 3, p. 525.

<sup>2</sup>) Per l'individuazione dei "negozi di destinazione" come quelli che "hanno nella destinazione ad uno scopo determinato la causa (secondo taluni ... l'effetto) principale e producono come effetto immediatamente consequenziale e parallelo quello della separazione del patrimonio, con tutte le conseguenti limitazioni sul piano della libera circolazione dei beni e della responsabilità patrimoniale del debitore", e la distinzione tra la destinazione "statica", nella quale i beni e rapporti vincolati rimangono nella sfera giuridica dei disponenti, e quella "dinamica", nel caso in cui siano trasferiti ad altri soggetti, si v. A. Buonfrate, Patrimonio destinato e separato, in Digesto Disc. Priv. Sez. Comm, Torino, 2007. Sulla configurabilità di una categoria di "negozi di destinazione", si v. R. Lenzi, Atto di destinazione, in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012.

<sup>3</sup>) Come è noto, tale normativa (sulla quale si v. per tutti R. Santagata, Patrimoni destinati a "specifici affari", in Digesto disc. Priv. Sez. Comm, Torino, 2007 e R. Lenzi, op. cit.), consentono ad una s.p.a. di "costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare", ovvero di "convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi" (rispettivamente lett. a e b dell'art. 2447-bis cod. civ.); in entrambi i casi, si ha una segregazione patrimoniale con vincolo di destinazione, ma solo nel primo la società enuclea dal proprio patrimonio un insieme di beni i quali rimangono di sua proprietà ma sono utilizzabili esclusivamente ai fini della realizzazione dell'affare e vengono sottratti alla generica garanzia patrimoniale, in quanto "i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti"; mentre per le obbligazioni contratte in relazione all'affare, se la delibera costitutiva non dispone diversamente e purché il vincolo sia indicato nei relativi atti, la società risponde solo nei limiti del patrimonio destinato (art. 2447-quinquies); inoltre ai sensi dell'art. 2447-ter, la società può "emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono", ed al patrimonio destinato possono concorrere apporti di terzi senza emissione di strumenti finanziari. Si distinguono pertanto una opzione "patrimoniale", ove "si attua una forma di scorporo nell'ambito dello stesso soggetto giuridico" segregando "uno o più patrimoni ciascuno dei quali costituito da mezzi propri (od in parte anche di terzi) e beni attuali della società", ed una "finanziaria", ove emergono "uno o più patrimoni ciascuno dei quali finanziato esclusivamente da mezzi di terzi, attraverso un mutuo di scopo al cui rimborso sono destinati, in tutto o in parte, i proventi del singolo affare": in tal senso G. Tabet, Profili fiscali

art. 167 cod. civ., i fondi pensione e i fondi comuni di investimento. Altri sono rappresentati da negozi atipici di destinazione, in particolare l'intestazione fiduciaria di beni, ove il fiduciario assume l'obbligo di utilizzare il potere ad esso conferito sul bene secondo le modalità determinate con il *pactum fiduciae* e poi di ritrasferirlo al fiduciante o ad un altro soggetto; secondo l'inquadramento tradizionale <sup>(4)</sup>, nel caso della fiducia c.d. romanistica, il "fiduciante" trasferisce al "fiduciario" la proprietà di un bene, ma il secondo assume un vincolo di natura obbligatoria con riferimento all'uso e alla destinazione di esso, impegnandosi ad esercitare il suo diritto nell'interesse dello stesso fiduciante o di un terzo beneficiario; nella fiducia c.d. germanistica la titolarità del diritto resta del fiduciante ma la legittimazione ad esercitarlo in nome proprio passa al fiduciario <sup>(5)</sup>. Quest'ultima variante è impiegata in caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, fornendo il modello per la disciplina delle società fiduciarie <sup>(6)</sup> (alle quali, ai sensi della l. n. 1966/1939, i clienti intestano fiduciarmente dei beni perché siano amministrati nel loro esclusivo interesse e mantenendo la riservatezza nei rapporti con i terzi <sup>(7)</sup>, giacché esse operano in nome proprio ma per conto del cliente, che rimane l'effettivo proprietario, sicché gli effetti degli atti compiuti dalla società fiduciaria si producono direttamente nel patrimonio del fiduciante e questi ha diritto al ritrasferimento a suo nome dei beni alla scadenza o allorché in qualsiasi momento venga meno la causa fiduciae) <sup>(8)</sup>.

Una terminologia più recente vede nel "contratto di affidamento fiduciario" lo strumento giuridico ricostruibile alla luce della fenomenologia negoziale, idoneo a realizzare con strumenti di diritto italiano obiettivi altrimenti perseguiti mediante la disciplina straniera dei *trusts* (v. infra): ad esso è essenziale infatti una posizione di indipendenza del fiduciario, il quale non potrebbe dunque essere vincolato ad eseguire semplicemente disposizioni altrui come se fosse un soggetto interposto <sup>(9)</sup>.

Va ricordata ancora la possibilità, prevista dall'art. 2645 ter cod. civ., di rendere opponibile ai terzi mediante trascrizione nei pubblici registri un "vincolo di destinazione", apposto con atto in forma pubblica su determinati beni immobili o mobili registrati,

---

dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. dir. fin., 2004, I, p. 83 ss.; di patrimonio destinato e patrimonio finanziato parla P. Zampaglione, La rilevanza dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e gli eventuali riflessi tributari, in Dir. Prat. Trib., 2009, I, p. 929 ss.

<sup>4)</sup> Cfr. V.M. Trimarchi, Negozio fiduciario, in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978; R. Sacco, Fiducia, in Digesto Disc. Priv. Sez. Civ., Torino, 2012.

<sup>5)</sup> Cfr. M. Nussi, Fiducia nel diritto tributario, in Digesto disc. Priv. Sez. Comm, Torino, 1991; G. Corasaniti, Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria, in Obblig. e contr., 2009, p. 548 ss.

<sup>6)</sup> Cfr. D. Stevanato, Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili, in Corr. trib., 2008, p. 1639. Nel senso che lo sdoppiamento proprio dello schema "germanistico" tra una proprietà "sostanziale", la quale rimane al fiduciante, e una "formale" (o meglio una legittimazione), che passa al fiduciario, sia ammissibile nell'ordinamento italiano in relazione ai titoli di credito, si v. F. Marchetti, La crisi della soggettività del trust e la disciplina fiscale della fiducia come possibile soluzione, in Trusts e attiv. fiduc., n. 4/2013, p. 383 ss.

<sup>7)</sup> Ma non con l'amministrazione finanziaria: cfr. p. es. art. 32 n. 7 d.p.r. 600/1973 e, per tutti, F. Rasi, Intestazione fiduciaria e poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in Rass. Trib., 2006, p. 485 ss.

<sup>8)</sup> Cfr. M. Nuzzo, Società fiduciaria, in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, p. 1094 ss.; A. Borgioli, Società fiduciaria - I) Diritto Commerciale, in Enc. Giur., XXIX, Roma, 1993;

nel senso che sia comunque ammissibile il trasferimento "romanistico" di un bene in capo alla fiduciaria, M. Nussi, Fiduciaria (società) nel diritto tributario, in Digesto disc. Priv. Sez. Comm, Torino, 1991.

<sup>9)</sup> Per tutti, si v. M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014; Id., Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. not. n. 3/2012, p. 513 ss; per un approccio tributario, A. Vasapolli – G. Vasapolli, Prime brevi considerazioni in merito al regime tributario dei contratti di affidamento fiduciario, in Trusts e attività fiduciarie, n. 1/2013, p. 8 ss.

destinandoli alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela per un periodo non superiore a novanta anni o alla durata della vita della persona beneficiaria <sup>(10)</sup>: norma che presuppone (laddove richiama l'art. 1322 cod. civ.) la possibilità di istituire il vincolo mediante schemi negoziali astratti ed atipici e ne prevede gli effetti, tra cui quello di segregazione patrimoniale.

Infine, come è noto, lo scopo di vincolare un patrimonio ad una certa destinazione può essere perseguito costituendo un trust <sup>(11)</sup>, gli effetti del quale sono riconosciuti nell'ordinamento italiano in forza della Convenzione dell'Aja, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364. L'art. 2 di detta Convenzione prevede che ai fini di essa siano considerati tali "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato"; che "i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee"; che "sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee"; riguardo a quest'ultimo, che esso "è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee"; che è ammissibile la conservazione in capo al disponente di "alcuni diritti e facoltà" e la titolarità in capo al trustee di "alcuni diritti in qualità di beneficiario" (in effetti, rientra nella nozione pure il trust "auto-dichiarato", istituito dal disponente individuando se stesso quale trustee e beneficiario, quindi senza nemmeno un trasferimento di beni ad un altro soggetto). L'art. 11 della Convenzione obbliga gli Stati contraenti al riconoscimento dei trust istituiti secondo la legge di un altro Stato che preveda tale istituto nel proprio ordinamento; ai sensi degli artt. 6 e 7 della Convenzione, la legge applicabile è quella scelta dal disponente o, in mancanza o se essa non disciplini l'istituto, quella che abbia collegamenti più stretti con il trust (senza pregiudizio, ai sensi dell'art. 19 della "competenza degli Stati in materia fiscale"). Pertanto, sono riconosciuti nell'ordinamento italiano non solo i trust "esteri" o "internazionali", ma anche i trust "interni", cioè privi di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, che saranno regolati dalla legge straniera scelta dal disponente.

Si ha così un effetto di segregazione, nell'ambito dell'insieme dei beni e diritti di cui il trustee è titolare, del trust fund, il quale è pertanto posto al riparo dalle vicende che interessano i patrimoni del disponente, del trustee e dei beneficiari, le quali potrebbero altrimenti inficiare la realizzazione dello scopo per cui il trust è stato costituito.

## 2. Lineamenti generali dei problemi relativi alla tassazione dei fenomeni di destinazione patrimoniale.

Le vicende relative ai patrimoni destinati non sono oggetto di una disciplina tributaria di carattere generale ed uniforme. Esistono regole specifiche dettate ai fini di

---

<sup>10)</sup> L'art. 2645 ter è stato inserito nel codice civile dall'art. 39 novies, d.l. n. 273/2005; esso prevede anche che per la realizzazione degli interessi tutelati possa agire, oltre al soggetto che istituito il vincolo, qualsiasi interessato e che i beni e i loro frutti "possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo". Per i profili tributari, si v. A. Vozza, *Il regime fiscale degli atti di destinazione: (ex art. 2645-ter del codice civile)*, in *il fisco*, 2007, 1, p. 1976 ss.; Luca Del Federico, *Trust interno e regime fiscale degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi del nuovo art. 2645-ter del codice civile*, ibidem, 2006, p. 3077 ss.

<sup>11)</sup> Cfr. per tutti P. Manes, *Trust interni*, in *Digesto disc. Priv. Sez. Comm.*, Torino, 2013; A. Gambaro, *Trust*, in *Digesto disc. Priv. Sez. Comm.*, Torino, 1999.

certe imposte o di alcuni dei meccanismi ai quali si è accennato sopra, ma la varietà degli strumenti giuridici utilizzabili e l'estrema elasticità di alcuni di essi, come i trust (che conviene indicare al plurale appunto per evitare la tentazione di scorciatoie semplificatrici)<sup>(12)</sup> richiedono analisi puntuali dei casi concreti. In questa sede si possono tracciare soltanto alcune linee di fondo e portare alcune esemplificazioni.

Il problema è dato soprattutto dalla possibilità che non siano adeguati a manifestare la capacità contributiva posta alla base del prelievo dei criteri di imputazione dei fatti imponibili fondati sulla titolarità giuridica di un reddito o di un patrimonio o sul trasferimento giuridico di un bene, quando l'una e l'altro siano strumentali ad uno scopo "esterno" rispetto agli interessi del titolare o del beneficiario del trasferimento (o meglio, "predeterminati ed oggettivati all'atto della destinazione di uno o più beni alla loro soddisfazione", anche se non facenti capo ad un'altra persona) e pertanto il regime giuridico della massa patrimoniale ne sia modificato, limitandosene (tanto più se con efficacia reale e non solo obbligatoria) l'utilizzabilità e la capacità di costituire una garanzia<sup>(13)</sup>. Si è sostenuto pertanto in dottrina che, se il soggetto titolare giuridico di un reddito non può scegliere quale uso farne, potendo disporre soltanto in funzione del soddisfacimento di determinati interessi altrui, tale reddito non manifesta in capo a lui la capacità contributiva posta alla base dell'Irpef; di contro, nella logica di un tributo reale un siffatto vincolo funzionale non sembra ostare all'imputazione del presupposto al titolare<sup>(14)</sup>.

Tuttavia, la diversità degli istituti giuridici attraverso i quali si esprime quell'esigenza di funzionalizzazione non permette a mio avviso di prospettare soluzioni valide in generale<sup>(15)</sup>, tanto più a fronte delle differenti scelte fatte dal legislatore.

Nel campo delle imposte sui redditi, dopo l'abbandono con il t.u.i.r. della regola dell'art. 3, d.p.r. 597/1973 per la quale l'imponibile irpef comprendeva "i redditi altrui dei quali" un soggetto "abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della

---

<sup>12)</sup> Ciò per il "polimorfismo" dell'istituto: cfr. T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, p. 14 ss., spec. p. 28.

<sup>13)</sup> Cfr. P. Laroma Jezzi, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, Milano, 2006, p. 6 ss.; Id., *Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva: il rilievo del vincolo di destinazione nella fiscalità diretta*, in <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=05/0514&mn=3>

<sup>14)</sup> Cfr. P. Laroma Jezzi, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, cit., p. 102 ss. e 124 ss., nel senso che il reddito non potrebbe essere imputato al beneficiario se questi sia sprovvisto di autonomia patrimoniale e se non dia luogo ad un incremento originario del patrimonio di esso, indipendente da un comportamento altrui (non sarebbe dunque sufficiente l'obbligo del fiduciario di trasmettergli detta ricchezza in attuazione del pactum fiduciae). Id., *Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva*, cit.

<sup>15)</sup> P. es., si è prospettata in dottrina la possibilità di considerare quale "negozio di destinazione" il "contratto di rete" di cui all'art. 3, comma 4-ter e segg., d.l. n. 5/2009 conv. dalla l. 33/2009, in quanto realizzerebbe "tanti vincoli di destinazione quanti sono i patrimoni degli imprenditori partecipanti, relativamente ai beni ed ai diritti conferiti": tuttavia, la separazione patrimoniale che lo caratterizza manca dei tratti che nel trust giustificano la costruzione di una autonoma soggettività tributaria o la teorizzazione di forme di imposizione "senza soggetto", sicché dovrebbe essere il legislatore a dare ad esso un adeguato trattamento: cfr. T. Tassani, *Profili fiscali del contratto di rete tra soggettività giuridica e separazione patrimoniale*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, I, p. 569 ss.

resa dei conti”, il concetto di “possesso” del reddito deve essere specificato dall'interprete considerando le varie discipline applicabili <sup>(16)</sup>.

Così, p. es., i redditi dei beni compresi nel fondo patrimoniale sono imputati per metà a ciascun coniuge ai sensi dell'art. 4 t.u.i.r., benché i frutti di essi debbano essere impiegati per i bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 168 cod. civ.; i trust, ai sensi dell'art. 73 t.u.i.r., sono soggetti passivi ires, ma se i beneficiari di un trust sono individuati, i redditi di questo sono imputati ad essi “per trasparenza” e considerati redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 lett. g-sexies t.u.i.r.; l'intestazione a società fiduciarie di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966 comporta un'imposizione reddituale direttamente in capo ai fiduciari quali “effettivi proprietari”, ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 29 marzo 1942, n. 239 <sup>(17)</sup>.

A fini iva, non è detto che valgano le stesse regole operanti per le imposte sui redditi: p. es., secondo la giurisprudenza, la cessione di titoli intestati ad una società fiduciaria deve essere imputata a quest'ultima <sup>(18)</sup>.

Anche per le imposte sui trasferimenti, ove sembrerebbe reperibile una regola generale nell'art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. dalla l. n. 286/2006, il quale nell'istituire l'imposta sulle successioni e donazioni l'ha riferita anche alla “costituzione di vincoli di destinazione”, occorre tener conto dei principi sottostanti e della diversità degli strumenti utilizzabili. Secondo la stessa Agenzia delle entrate, infatti, occorre analizzare gli effetti giuridici degli atti idonei a creare un patrimonio separato, comprendente beni vincolati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (trust, negozio fiduciario, costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis cod. civ.), giacché l'imposta sulle successioni non si applicherebbe se detta segregazione non consegua ad un trasferimento di beni e diritti: in mancanza di effetto traslativo, si avrebbe solo un atto privo di contenuto patrimoniale, soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, all. al t.u.imp. reg. <sup>(19)</sup>.

Conviene dunque, piuttosto che tentare ricostruzioni astratte, effettuare una ricognizione su alcuni meccanismi giuridici impiegati allo scopo di creare un patrimonio destinato, vedendo come norme e principi afferenti ai singoli tributi siano stati applicati.

---

<sup>16)</sup> Anche se per possesso si intenda una posizione che dà ad un soggetto il potere di disporre della fonte reddituale nell'esercizio della sua autonomia negoziale, questa posizione deve essere riconosciuta considerando i poteri di cui in effetti disponga chi sia vincolato ad agire per interessi esterni.

<sup>17)</sup> Cfr. P. Adonnino, Società fiduciaria - II) Diritto Tributario, in Enc. Giur., XXIX, Roma, 1993; M. Nussi, Fiduciaria (società) nel diritto tributario, cit., secondo il quale però detta regola sarebbe “ormai inutile e superata”, potendosi desumere la “trasparenza fiscale” per i redditi prodotti dai beni fiduciarmente intestati, in caso sia di negozio germanistico, sia di negozio romanistico, dai principi generali dell'imposizione diretta (giacché Id., Fiducia nel diritto tributario, cit., ritiene che l'intestazione del bene al fiduciario, ossia il “negozio di trasmissione”, avvenga con “un mero mandato senza rappresentanza”, non già con una attribuzione di natura reale, sicché il fiduciante ne resterebbe proprietario). Nel senso i trasferimenti a terzi di azioni o quote intestate alla società fiduciaria si considerano operati direttamente dal fiduciante quale effettivo proprietario, con applicazione del regime fiscale a lui riferibile, Circ. Dir. gen. li. Dd., 10 maggio 1985, n. 16/9/674; Circ. Ag. Entrate, 22 novembre 2004, n. 49/E, nel senso che l'intestazione ad una società fiduciaria delle partecipazioni non osta al regime di trasparenza ex artt. 115 e 166 t.u.i.r.

<sup>18)</sup> cfr. Cass., sent. 27 luglio 2001, n. 11267.

<sup>19)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E; nel senso che non sia soggetta ad imposta l'istituzione di vincoli i quali determinino soltanto un'autolimitazione nell'uso di una massa patrimoniale, per destinarlo alla soddisfazione di particolari esigenze isolandolo dal residuo patrimonio personale, G. Gaffuri, L'imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008, p. 168.

### 3.1 – il fondo patrimoniale <sup>(20)</sup>.

Come è noto, ciascun coniuge, o entrambi, ovvero un terzo possono costituire un fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 ss. cod. civ., destinando certi beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e i frutti di essi a soddisfare i bisogni della famiglia, e ai sensi dell'art. 170 cod. civ., "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Ai sensi dell'art 4 lett. b) t.u.i.r., i redditi netti dei beni compresi nel fondo sono imputati per metà a ciascun coniuge, ovvero a quello superstite o al quale ne sia attribuita l'amministrazione quando, pur essendo cessato il matrimonio, il fondo continua fino alla maggiore età dell'ultimo figlio. Dunque, qualora l'atto di costituzione preveda diversamente riguardo alla proprietà dei beni (p. es. il terzo o il coniuge costituente se la riserva), l'imputazione del reddito sarà autonoma dalla titolarità giuridica dei cespiti: o meglio, la regola assume a criterio di ascrizione soltanto il potere di disporre dei frutti, ancorché nell'interesse della famiglia, cioè un profilo attinente non alla produzione ma al consumo del reddito prodotto, e che tuttavia corrisponde al concetto di possesso del reddito come potere di disposizione sulla fonte <sup>(21)</sup>.

Sul piano dell'imposizione indiretta, va considerata la tassazione dell'atto di costituzione del fondo: ebbene, qualora esso non comporti alcun trasferimento di diritti (essendo i beni già di proprietà di entrambi i coniugi o riservandosene la proprietà quello che lo costituisce), ma solo l'imposizione del vincolo giuridico di destinazione ai bisogni della famiglia, secondo la posizione assolutamente dominante, si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa allegata al t.u.imp.reg., perché non si ha né un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né un atto di natura meramente ricognitiva, ma l'istituzione di un nuovo regime giuridico (la costituzione di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale) che non incide sulla proprietà dei beni né fa sorgere posizioni di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare <sup>(22)</sup>.

Nella stessa logica, l'imposta sulle successioni e donazioni prevista per la "costituzione di vincoli di destinazione" è applicabile (con l'aliquota determinata dai rapporti

---

<sup>20)</sup> Sul tema, si v. L. Perrone, Profili tributari del fondo patrimoniale, in *Rass. Trib.*, 2008, p. 1541 ss.; L. Strianese, Il fondo patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio familiare: alcuni tratti patologici rilevanti sul piano tributario, in *Dir. Prat. Trib.* 2014, I, p. 181 ss.; A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia, in *Boll. trib.*, 1977, p. 1421; G. Di Gennaro, Il doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie e la costituzione del fondo patrimoniale, in *il fisco*, n. 7/2014, I, p. 665 ss.

<sup>21)</sup> Cfr. L. Perrone, Profili tributari del fondo patrimoniale, cit., secondo il quale la regola vale anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni appartenenti ad un solo coniuge o ad un terzo; L. Strianese, Il fondo patrimoniale, cit.

<sup>22)</sup> Cass., Sez. trib., 6 giugno 2002, n. 8162; Cass., Sez. trib., 28 ottobre 2005, n. 21056; Circ. 30 novembre 2000, n. 221; B. Camarda, Fondo patrimoniale e riserva di proprietà, in *Dir. prat. trib.*, 2003, II, p. 609 ss.; V. Capozzi, La registrazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale: la Suprema Corte "torna sui suoi passi", in *Rass. trib.*, 2003, p. 764 ss.; M. Del Vaglio, Note a margine di una recente circolare ministeriale sul trattamento tributario degli atti costitutivi del fondo patrimoniale, in *Riv. notar.*, 2001, III, p. 994 ss.; Id., I contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul trattamento tributario degli atti costitutivi del fondo patrimoniale: il caso del fondo patrimoniale costituito con i beni di un solo coniuge che se ne riserva la proprietà, in *Riv. notar.*, 2002, II, p. 1488 ss.; L. Perrone, Profili tributari del fondo patrimoniale, cit.; G. Salanitro, Sul regime tributario dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in *Riv. dir. trib.*, 2003, II, p. 81 ss.; L. Zoso, Soggezione ad imposta di registro dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, in *Riv. dir. trib.*, 2003, II, p. 219 ss.;

tra il cedente ed il cessionario) se la costituzione del fondo comporta un trasferimento di proprietà, non invece se si esaurisce in un effetto segregativo nel patrimonio del terzo o del coniuge che si riserva la proprietà <sup>(23)</sup>.

### 3.2- I patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle s.p.a. <sup>(24)</sup>.

Manca una disciplina tributaria apposita dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. cod. civ., nonostante in merito siano state elaborate proposte dettagliate <sup>(25)</sup>, e una ragione non secondaria dello scarso impiego dell'istituto è ravvisata in questa mancanza di regole ad hoc, assieme al sospetto di un possibile impiego elusivo per un "commercio delle perdite" tramite compensazione degli utili del patrimonio destinato di spettanza dei terzi con le perdite pregresse della società "di

---

<sup>23)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E; G. Fransoni, Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione, in *Corr. trib.*, 2008, p. 645 ss.

<sup>24)</sup> Sui profili fiscali del tema, si v. M. Bucci, (In)opponibilità al fisco dei patrimoni destinati a uno specifico affare, in *Notariato*, 2012, p. 177 ss.; S. Capolupo, Il regime fiscale dei patrimoni dedicati, in *il fisco*, 2004, 1, p.1385 ss.; G. M. Committeri - G. Scifoni, I «patrimoni dedicati» tra soggettività tributaria e tutele antielusive, in *Corr. trib.*, 2003, p. 3974 ss.; G. Corasaniti, Patrimoni dedicati, finanziamenti destinati ad uno specifico affare e project financing: profili societari e fiscali, in *Dir. prat. trib.*, 2005, I, p. 324 ss.1; G. Dolza Cogni, Profili fiscali degli apporti di terzi ai patrimoni destinati di cui all'art. 2447-bis, lettera a), del codice civile: il punto su alcuni orientamenti della dottrina e chiarimenti ministeriali, in *il fisco*, 2006, 1, p. 2443 ss.; V. Ficari, Soggettività tributaria e possesso del reddito nella disciplina della cartolarizzazione dei crediti e dei patrimoni destinati, in *Giur. imposte*, 2003, p. 1358 ss.; P. Laroma Jezzi, Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito, *cit.*, p. 338 ss.; M. Miccinesi, Disciplina fiscale dei patrimoni destinati, in *Riv. Dott. commerc.*, 2007, II, p. 195 ss.; C. Monaco, Patrimoni e finanziamenti destinati nella disciplina dell'ires: la prospettiva interna, comunitaria e comparata, in *Riv. dir. fin.*, 2006, I, p. 658 ss.; E. Nuzzo, Patrimoni destinati ed ... il fantasma di Flaubert, in *Riv. dir. trib.*, 2004, I, p. 695 ss.; M.C. Panzeri, La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto, in *Dir. prat. trib.*, 2003, I, p. 1039 ss.; G. Selicato, Istituzione e funzionamento di patrimoni destinati a uno specifico affare: le conseguenze del mancato intervento del legislatore tributario, in *Rivista dir. societario*, 2009, III, p. 862 ss.; D. Stevanato, Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale, in *Rass. trib.* 2004, p. 61 ss.; Id., Il regime fiscale dei "patrimoni destinati" nell'incompiuta disciplina dell'ires, in *Dir. prat. trib.*, 2004, I, p. 217 ss.; G. Tabet, Profili fiscali dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, *cit.*, p. 83 ss.; P. Zampaglione, La rilevanza dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e gli eventuali riflessi tributari, *cit.* p. 929 ss.

<sup>25)</sup> Si fa riferimento alle proposte della c.d. commissione Gallo, incaricata dal Ministero dell'Economia di coordinare la riforma del diritto societario con la disciplina fiscale, la quale aveva escluso la soggettività autonoma del patrimonio, prospettando o la confluenza delle voci del rendiconto dell'affare nei componenti positivi e negativi di un unitario reddito complessivo della società (sicché i proventi eventualmente spettanti a terzi sarebbero stati considerati simili ai redditi di capitale spettanti ad associati in partecipazione), oppure la determinazione autonoma del reddito in capo al patrimonio destinato, da aggregare poi all'imponibile della società "di gemmazione" solo per la quota ad essa spettante, mentre sull'eventuale quota spettante a terzi si sarebbero separatamente determinate le imposte dovute o le perdite riportabili: cfr. P. Laroma Jezzi, Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito, *cit.*, p. 159 s. e 338 ss.; L. Salvini, Diritto societario e diritto tributario: dieci anni dalle riforme, in *Giur. Comm.*, 2014, p. 698; G. Tabet, Profili fiscali dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, *cit.*, p. 83 ss.; trova però contraddittorie tali proposte P. Russo, I soggetti passivi dell'ires e la determinazione dell'imponibile, in *Riv. dir. trib.*, 2004, I, p. 342 ss.

gemmazione”, o viceversa <sup>(26)</sup>, nonché il pericolo di sottrarre alla riscossione coattiva una parte del patrimonio societario.

*De iure condito*, è esclusa dalla dottrina prevalente una soggettività passiva autonoma del patrimonio destinato, mancando esso di autonomia gestionale ed operativa e non realizzando autonomamente il presupposto del tributo: pertinendo il reddito alla società “di gemmazione”, esso dovrà confluire nell’unico imponibile di questa <sup>(27)</sup>. Tuttavia, sarebbe preferibile una determinazione distinta dei componenti positivi e negativi riferiti al singolo affare, da fare poi confluire nel conto economico della società, considerando come varie regole in materia di reddito d’impresa, concernenti p. es. la deducibilità di costi, potrebbero portare a risultati diversi se applicate separatamente <sup>(28)</sup>.

Quanto al trattamento delle remunerazioni dei terzi, qualora siano collegate a titoli o strumenti finanziari i quali comportino partecipazione ai risultati economici dell’affare, l’art. 109, comma 9, t.u.i.r. prevede l’indeducibilità di esse dal reddito dell’erogante: si è pertanto osservato che dovrebbero invece essere deducibili le remunerazioni predeterminate in misura certa o non collegate a titoli o strumenti finanziari, ancorchè una tale differenza di trattamento appaia irragionevole <sup>(29)</sup>.

#### 4.- Questioni relative alla tassazione dei trusts.

Come si è accennato, con la l. 27 dicembre 2006, n. 296, modificando l’art. 73 t.u.i.r., il legislatore ha risolto parte dei dubbi sollevati riguardo al trattamento tributario dei trusts <sup>(30)</sup>, optando per l’inserimento di essi tra i soggetti passivi ires. Queste entità sono

---

<sup>26)</sup> Cfr. D. Stevanato, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, cit., p. 57; Id., *Il regime fiscale dei "patrimoni destinati"*, cit., p. 225; P. Zampaglione, *La rilevanza dei patrimoni destinati*, cit.

<sup>27)</sup> Cfr. D. Stevanato, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, cit., p. 57 ss.; P. Zampaglione, *La rilevanza dei patrimoni destinati*, cit., p. 959 ss.; secondo invece P. Laroma Jazzi, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, cit., p. 341 ss., per la parte di reddito di spettanza di terzi, il patrimonio destinato dovrebbe essere considerato un autonomo soggetto passivo, mentre la parte di spettanza della società “di gemmazione” dovrebbe essere ad essa imputata per trasparenza; inoltre, in caso di “patrimonio finanziato” di cui alla lett. B) dell’art. 2447-bis cod. civ., si avrebbe “un distinto reddito d’impresa che deve altrettanto distintamente andare sottoposto al prelievo i.r.e.s.

<sup>28)</sup> Cfr. D. Stevanato, *Il regime fiscale dei "patrimoni destinati"*, cit., p. 228 s.; per la possibilità di una determinazione distinta alla luce dell’obbligo ex art. art 2447 septies cod.civ. di allegare al bilancio un “separato rendiconto” si v. E. Nuzzo, *Patrimoni destinati*, cit.

<sup>29)</sup> Cfr. D. Stevanato, *Il regime fiscale dei "patrimoni destinati"*, cit., p. 233 ss.

<sup>30)</sup> La bibliografia in tema di profili fiscali del trust è assai vasta: tra i lavori anteriori alla modifica, si v. A. Salvati, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004; A. Fedele, *Visione d’insieme delle problematiche interne*, in Aa. Vv. (a cura di Benvenuti), *I Trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 269 ss.; V. Ficari, *Il trust nelle imposte dirette (Irpeg ed Irap): un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?*, in *Boll. Trib.*, 2000, p. 1534 ss.; A. Contrino, *Riforma IRES e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività "definitiva" dei trust*, in *Dial. dir. trib.*, 2004, p. 579 ss.; F. Gallo, *Trust, interposizione ed elusione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 1996, p. 1052 ss.; A. Giovannini, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996, p. 416 ss.; M. Lupoi, *Osservazioni sui primi interpelli riguardanti trust*, in *il fisco*, /2003, fascicolo 1, pag. 4342 ss. F. Paparella, *Considerazioni in tema di disciplina dei trusts nel sistema delle imposte sui redditi delineato dalla legge delega di riforma dell’ordinamento tributario n. 80 del 7 aprile 2003 e le prospettive di riforma*, in *Boll. trib.*, 2003, p. 1683 ss.; A. Poddighe, *I trusts in Italia anche alla luce di una rilevante manifestazione giurisprudenziale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2001, I, p. 300 ss.; A. Stesuri, *Trust: considerazioni ai fini dell’imposizione diretta post riforma fiscale*, in *il fisco*, 2005, 1,



affiancate agli “enti” con la formula “nonché i trust” <sup>(31)</sup>, ma letteralmente non sono inclusi tra questi; come essi, possono avere natura commerciale o non commerciale. Il riconoscimento del trust anche, eventualmente, quale soggetto “commerciale” importa che ad esso possa essere imputato l’esercizio di un’attività d’impresa e non semplicemente una posizione “statica”.

Tuttavia, quando i beneficiari di un trust siano individuati, i redditi da questo conseguiti sono in ogni caso imputati ad essi in proporzione alla quota di partecipazione, purché questa sia individuata nell’atto costitutivo del trust o in documenti successivi (operando altrimenti un’imputazione in parti uguali) <sup>(32)</sup>.

Si hanno dunque, da un lato, i trust detti “opachi”, i redditi dei quali sono tassati in capo ad essi perché privi di beneficiari individuati (come i trust “di scopo”, funzionali al perseguimento di un certo fine): e quando in seguito avvenisse tale individuazione, per il divieto di doppia imposizione ex art. 163 t.u.i.r. quei redditi già accantonati a capitale, non potranno subire un ulteriore prelievo <sup>(33)</sup>; dall’altro, i trust detti “trasparenti”, perché i loro redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari <sup>(34)</sup>. Tuttavia, possono ben darsi casi di

---

p. 1911 ss.; G. Zizzo, Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, in *il fisco*, 2003, 1, p. 4658 ss.

<sup>31)</sup> Ciò parrebbe significare che il legislatore non li ha considerati quali “altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi”.

<sup>32)</sup> Dopo la novellazione, tra i molti, si v. T. Tassani, *Il trust nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012; Aa. Vv. (a cura di G. Frasoni - N. De Renzis Sonnino), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, Ipsoa, 2008; M. Cantillo, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. trib.*, 2007, p. 1047 ss.; L. Castaldi, *Il trust tra soggettività e trasparenza*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, p. 351 ss.; L. Castaldi - R. Lupi - E. Covino, *Ulteriori spunti sulla regolamentazione tributaria del trust: la soggettività tributaria*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, p. 349 ss.; G. M. Committeri - E. Ribacchi, *L’istituto del trust tra riconoscimento nell’ordinamento e problematiche tributarie connesse*, in *il fisco*, 2014, 1, p. 3766 ss.; A. Contrino - R. Lupi, *Il diritto attuale del beneficiario come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in *Dialoghi tributari*, 2008, p. 106 ss.; P. Coppola, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto*, in *Rass. Trib.*, 2009, p. 647 ss.; N.L. de Renzis Sonnino, *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 361 ss.; G. Frasoni, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, p. 227 ss.; M. Lupoi, *Imposte dirette e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 253 ss.; G. Sepio - E. Covino, *La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, p. 77 ss.; D. Stevanato - G. Semino, *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte*, in *Dialoghi tributari*, 2008, p. 95 ss.; D. Stevanato, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, p. 1579 ss.; G. Zizzo, *La ricchezza erogata dal trust, tra reddito e capitale*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 1275 ss.; G. Genta, *L’attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di trust*, in *Rass. Trib.*, 2011, p. 924 ss.; S. Reali, *Soggettività del trust ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, p. 227 ss. Per la posizione dell’Ag. Entrate, si v. *Circ. 6 agosto 2007*, n. 48/E, *Circ. 27 dicembre 2010*, n. 61/E.

<sup>33)</sup> Cfr. *Ag. Entrate, Circ. 6 agosto 2007*, n. 48/E. Come osserva D. Stevanato, *La nozione di beneficiario individuato del trust e l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2013, p. 2769 ss., in caso di intestazione di azioni ad un trust opaco si ha il vantaggio, rispetto alla disciplina irpef, che ai dividendi si applicano sia l’aliquota proporzionale ires, sia l’esenzione del 95%.

<sup>34)</sup> Peraltro, operano anche nei confronti dei trust le ritenute a titolo d’imposta e le imposte sostitutive su redditi di natura finanziaria, e in tal caso il reddito “non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari”.

trust “misto”: p. es. se parte del reddito deve essere accantonata, parte distribuita ai beneficiari, la prima verrà tassata in capo al trust, la seconda imputata ai beneficiari quando acquisiscano il diritto a percepirla <sup>(35)</sup>.

Secondo l'amministrazione finanziaria, i trust si considerano riconosciuti in quanto abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2 della Convenzione de L'Aja, incluso un effettivo potere di gestione ed amministrazione dei beni in capo al trustee, e in mancanza non sussiste nemmeno autonoma soggettività tributaria <sup>(36)</sup>. Così, in caso di trust revocabile (grantor trust), ove il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust, si ritiene “non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale”, per cui esso “ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; ai fini delle imposte indirette, ... non si differenzia dagli altri trust” <sup>(37)</sup>.

Tuttavia, la sussistenza di un effettivo potere di gestione del trustee non è incompatibile con una serie di limitazioni, la cui portata va apprezzata nel caso concreto tenendo conto della prassi negoziale e degli interessi perseguiti dal disponente <sup>(38)</sup>. Ciò vale anche per apprezzare se l'operazione abbia carattere elusivo o abusivo: il giudice deve accertare se la costituzione di un certo trust sia stata determinata da considerazioni fiscali, cioè se esso abbia l'esclusiva funzione di consentire un risparmio fiscale, ovvero abbia concorrenti ragioni economico sociali che non siano di minimo rilievo <sup>(39)</sup>.

---

<sup>35)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E e Circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E.

<sup>36)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E, secondo la quale “i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi” e quindi non possono essere considerati validamente operanti ai fini fiscali i trust intesi “realizzare una mera interposizione nel possesso” di beni e redditi, come quelli ove “l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”, o “il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto”: in tali casi, al disponente devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust (v. per esemplificazioni la citata circ.).

<sup>37)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E. In dottrina, si è sostenuto che un trust non riconoscibile come soggetto passivo andrebbe trattato come un mandato fiduciario dato al trustee per amministrare i beni costituiti in trust, anziché come un negozio illegittimo o elusivo, imputando pertanto i redditi all'interponente in base ai principi sul negozio fiduciario (cfr. F. Marchetti, La crisi della soggettività del trust e la disciplina fiscale della fiducia come possibile soluzione, in *Trusts e attiv. fiduc.*, 2013, p. 383 ss.).

<sup>38)</sup> Cfr. Comm. Trib. prov. Novara, Sez. VI, 3 dicembre 2012/21 maggio 2013, n. 73, per la compatibilità con lo schema del trust della possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari (indicati in loro stessi) e di ottenere l'anticipata estinzione del trust, della presenza di manifestazioni di volontà di essi non vincolanti per il trustee, dell'ampiezza dei poteri del guardiano, della revocabilità del trustee; esprime tuttavia perplessità per la mancanza di una considerazione globale di quegli elementi A. Contrino, Sul disconoscimento (per «doppia via») della soggettività passiva ai fini IRES di un trust discrezionale, in *GT – Riv. Giur. trib.*, 2014, p. 78 ss.

<sup>39)</sup> Anche se riguarda agevolazioni per l'imposta di registro, si può ricordare Cass. sez. trib., Ord. 26 settembre/ 19 novembre 2012, n. 20254, relativa ad un trust autodichiarato a cui erano stati intestati degli immobili, a giustificazione del quale in sede processuale era stato “dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari”, che però il giudice di merito non aveva considerato, incorrendo nel vizio di motivazione: cfr. L. Arcangeli, La prima pronuncia della corte di cassazione in tema di abuso di diritto e trust, in *Trusts e attiv. fiduciarie*, 2013, p. 369 ss. Si possono ricordare altresì, pur riguardando la materia penale, Cass., Sez. V pen., Sent. 24 gennaio/30 marzo 2011, n. 13276, la quale ha ritenuto che il conferimento di beni ad un trust da parte di un soggetto indiziato di reato, il quale, essendone trustee, manteneva un potere di amministrazione e controllo su di

Un altro problema riguarda i requisiti per considerare un soggetto “beneficiario individuato”: ricordando che l’individuazione dei soggetti e delle regole di attribuzione può essere nominativa o per categoria, fatta nell’atto istitutivo (fixed trust) o in seguito, dal disponente, dal trustee o da un *protector* designato dal disponente (trust discrezionale); pertanto, non è sufficiente che il beneficiario sia identificato, occorrendo che abbia il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di un reddito <sup>(40)</sup>. Non basta dunque l’espressa menzione nominativa dei beneficiari nell’atto costitutivo a rendere un trust trasparente “per natura”, se esso è discrezionale e quindi il trustee può decidere se accumulare o distribuire il reddito, a quali tra i beneficiari indicati distribuirlo, e in quale misura <sup>(41)</sup>.

Vanno ricordati infine i profili relativi alla residenza del trust <sup>(42)</sup>, per i quali l’art. 73 comma 3 t.u.i.r. pone alcune regole antielusive per il caso di istituzione in stati non white-list <sup>(43)</sup>, lasciando però impregiudicata la difficoltà di applicazione dei criteri generali: secondo l’amministrazione finanziaria, la sede dell’amministrazione sarebbe riferibile ai trust che “si avvalgono di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, eccetera). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee”, mentre l’oggetto principale, in quanto legato alla tipologia di trust, sarà da individuare, laddove il patrimonio sia situato in Stati diversi, secondo un criterio di prevalenza e in caso di patrimoni mobiliari o misti “dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata” <sup>(44)</sup>. Criteri, questi, che

Sul piano dell’imposizione indiretta, va ricordato che la nuova imposta sulle successioni e donazioni si applica anche “sulla costituzione di vincoli di destinazione”, ai

---

stessi, non ne impedisce il sequestro, risultando il trust radicalmente nullo anche sotto il profilo civilistico (cfr. F. Fontana, Utilizzo del trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco, in GT – Riv. Giur. trib., 2011, p. 686 ss.) e Cass, Sez. III pen., Sent. 19 marzo/5 giugno 2013, n. 24533, relativa ad un caso di abuso del trust, in quanto il trustee, liquidato il patrimonio spettante ai beneficiari, aveva mantenuto sul conto bancario del trust la somma destinata a compensarlo, per farla in seguito versare sul conto di una società costituita appositamente (cfr. F. Fontana, Abuso del trust e origine dell’obbligo dichiarativo, in GT – Riv. Giur. trib., 2011, p. 854 ss.).

<sup>40)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E. Come osserva D. Stevanato, La nozione di beneficiario individuato del trust e l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, cit., di solito i beneficiari individuati non hanno il diritto attuale ed incondizionato di ricevere i redditi, essendo preferibilmente attribuita al trustee una scelta discrezionale (conf., G. M. Committeri – E. Ribacchi, L’istituto del trust tra riconoscimento nell’ordinamento e problematiche tributarie connesse, cit.).

<sup>41)</sup> Così, criticando la Circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E, D. Stevanato, op. ult. cit. e A. Contrino, op. ult. cit.; in tal senso, Comm. Trib. prov. Novara, Sez. VI, 3 dicembre 2012/21 maggio 2013, n. 73, secondo la quale un trust non è trasparente solo perché i beneficiari siano espressamente indicati, quando l’erogazione di redditi sia affidata a valutazione discrezionale del trustee. Per l’insufficienza del carattere discrezionale, si v. N. Saccardo, Applicabilità della “trasparenza” a trust discrezionali titolari di partecipazioni societarie, in Dir. Prat. Trib., 2009, II, p. 115 ss.

<sup>42)</sup> Cfr. L. Perrone, La residenza del trust, in Rass. Trib., 1999, p. 1601 ss.; L. Belluzzo – F. Squeo, La residenza fiscale dei trust in Italia: profili interni e internazionali, in Fiscalità e comm. intern., 2014, p. 25 ss.

<sup>43)</sup> Ai sensi dell’art.73, comma 3, t.u.i.r. “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ..., salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.

<sup>44)</sup> Cfr. Ag. Entrate, Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E.

sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 <sup>(45)</sup> e secondo l'amministrazione finanziaria tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trusts <sup>(46)</sup>.

Tuttavia, se ciò non crea difficoltà in caso di trust liberali, la tassazione va riferita agli specifici effetti giuridici degli atti: perciò, come si è detto, in mancanza di un'attribuzione patrimoniale, se cioè non vi sia un trasferimento di beni e diritti, si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, all. al t.u.imp. reg.

Pertanto, si è ritenuto che ad un trust "liquidatorio", al quale una società commerciale in liquidazione aveva conferito il proprio patrimonio per gestirne la liquidazione, non sia applicabile il tributo sulle donazioni, non essendovi soggetti beneficiari di una liberalità <sup>(47)</sup>;

Anche riguardo ai trust liberali, poi, considerando come l'imposta si giustifichi in relazione ad un "trasferimento di beni e diritti" si è ritenuto che il momento rilevante per la tassazione debba essere non quello di istituzione, bensì di quello della devoluzione del trust fund ai beneficiari finali <sup>(48)</sup>: in giurisprudenza si è pertanto ritenuto che, qualora l'individuazione di essi dipendesse da certi eventi futuri e incerti, solo al verificarsi di essi si realizzava la manifestazione di ricchezza tassabile <sup>(49)</sup>.

---

<sup>45)</sup> In dottrina, prima della modifica, si v. A. Giovannini, Trust e imposte sui trasferimenti, in *Rass. Trib.*, 2000, p. 1111 ss.; dopo la modifica, G. Franson, Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione, in *Corr. trib.*, 2008, p. 646 ss.; G. Corasaniti, Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia, in *GT – Riv. Giur. trib.*, 2013, p. 428 ss.; M. Plasmati, L'applicazione dell'imposta di donazione ai trusts liberali con beneficiari determinabili, *ibidem*, 2011, II, p. 299 ss.; S. Zagà, L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni, in *Dir. Prat. Trib.* 2010, II, p. 1067 ss.; T. Tassani, *I trust nel sistema fiscale*, cit., p. 137 ss.

<sup>46)</sup> cfr. *Cric.* 22 gennaio 2008, n. 3/E secondo la quale l'imposta sarebbe applicabile a ogni tipo di trust.

<sup>47)</sup> Cfr. *Comm. Trib. prov. Lodi*, Sez. I, Sent. 8/12 gennaio 2009, con nota di D. Stevanato, Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa, in *GT – Riv. Giur. trib.*, 2009, p. 534 ss.; *Comm. Trib. Reg. Milano*, Sent. 26 ottobre 2010, n. 96

<sup>48)</sup> T. Tassani, *I trust nel sistema fiscale*, cit., p. 146 ss.

<sup>49)</sup> Cfr. *Comm. Trib. prov. Firenze*, Sez. VIII, Sent. 23 ottobre 2008/12 febbraio 2009, n. 30, con nota di D. Stevanato, Trusts e imposta sulle donazioni, cit.